



LAVORO Euroconference

Edizione di martedì 27 febbraio 2024

NEWS DEL GIORNO

[Ministero dello Sport: pubblicate le mansioni dei lavoratori sportivi](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Inps: esclusivo il canale ID 3.0 per le domande di disoccupazione involontaria](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Lavoratori marittimi: retribuzione utile per eventi di malattia ante 1° gennaio 2024](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Tardiva contestazione e licenziamento: decisiva la possibilità di difesa](#)
di Redazione



Ministero dello Sport: pubblicate le mansioni dei lavoratori sportivi

di **Redazione**

Il Ministero dello Sport ha pubblicato l'elenco delle mansioni rientranti tra quelle che incarnano il concetto di lavoro sportivo così come previsto dall'articolo 25, comma 1-ter, D.Lgs. 36/2021.

È opportuno richiamare il dettato dell'articolo 25, comma 1-ter della norma citata il quale prevede che le mansioni che rientrano nello svolgimento di attività sportiva sono approvate con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport sentito il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il fulcro della declinazione è costituito dai regolamenti tecnici di ciascuna Federazione coinvolta i quali contengono la definizione delle mansioni rientranti in ciascun ambito.

Lo stesso articolo 25, comma 1-ter prevede un aggiornamento con cadenza annuale del citato elenco, ferma restando la riproposizione della definizione fornita per l'anno precedente in assenza di una nuova pubblicazione.

Il decreto contiene l'elenco delle mansioni il cui svolgimento fa attrarre le attività svolte nell'ambito del lavoro sportivo, distinte e classificate secondo le Federazioni Sportive Nazionali (anche Paraolimpiche) di appartenenza.

Master di specializzazione

Gestione e organizzazione dello studio e delle risorse umane

Scopri di più



NEWS DEL GIORNO

Inps: esclusivo il canale ID 3.0 per le domande di disoccupazione involontaria

di Redazione

L'Inps, con [messaggio 23 febbraio 2024, n. 804](#), rende noto il completamento dell'*iter* reingegnerizzazione dell'invio delle domande di disoccupazione involontaria, sia essa riconducibile alla NASpl, sia alla DIS – COLL.

Il messaggio n. 804/2024 ripercorre e richiama tutti i provvedimenti di prassi che nel corso di questi mesi si sono susseguiti (messaggio Inps n. 2385/2023, messaggio Inps n.n. 3801/2023 e messaggio Inps n. 4670/2023) e che hanno portato da una prima fase di sperimentazione, destinata alla sola NASpl, utilizzabile dai soli cittadini, all'estensione dapprima del ricorso al canale anche da parte dei patronati, e quindi all'apertura anche alle richieste di DIS – COLL.

Con il messaggio n. 804/2024 l'Inps specifica che a partire dal 1° marzo 2024 la piattaforma "ID 3.0" costituirà il canale esclusivo di presentazione delle domande di disoccupazione involontaria, sia a titolo di NASpl, tanto a titolo di DIS – COLL.

In proposito, vengono forniti i percorsi all'interno del portale istituzionale che debbono essere utilizzati per l'invio delle domande, distinti per utenti (cittadini e patronati).

Master di specializzazione

Expating e lavoro italiano all'estero

Scopri di più



NEWS DEL GIORNO

Lavoratori marittimi: retribuzione utile per eventi di malattia ante 1° gennaio 2024

di Redazione

L'Inps, con [messaggio 23 febbraio 2024, n. 803](#), fornisce chiarimenti in merito alla determinazione della retribuzione utile ai fini del calcolo di eventi di malattia nel lavoro marittimo ante 1° gennaio 2024.

Sul punto, è bene ricordare che la Legge n. 213/2023, di bilancio per l'anno 2024, all'articolo 1, comma 156, novellando il Regio decreto n. 1918/1937, ha modificato la modalità di individuazione della retribuzione utile, e più in generale del calcolo, sotteso alla determinazione dell'indennità di malattia per i lavoratori marittimi.

Il messaggio Inps n. 803/2024, nel rimandare la definizione della disciplina organica prevista a seguito della Legge di Bilancio per l'anno 2024 ad una circolare in fase di predisposizione e, quindi, di prossima pubblicazione, conferma che per gli eventi di malattia occorsi in data anteriore al 31 dicembre 2023, continuano ad essere valide le previsioni di cui al citato Regio decreto n. 1918/1937, anche per quanto concerne la determinazione della retribuzione utile ai fini della determinazione dell'indennità.

Debbono, quindi, essere considerate le voci assoggettate a contribuzione, la cui erogazione sia frutto di previsioni della contrattazione collettiva nazionale e aziendale, nonché dagli accordi individuali.

Per quanto concerne le erogazioni effettuate in unica soluzione al momento dello sbarco e riconducibili all'intero rapporto, le stesse debbono essere a questo fine opportunamente riparametrate e distribuite in base al numero di mensilità interessate dal rapporto di lavoro.

Master di specializzazione

Welfare aziendale e politiche retributive

Scopri di più



NEWS DEL GIORNO

Tardiva contestazione e licenziamento: decisiva la possibilità di difesa

di **Redazione**

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 3 gennaio 2024, n. 109, ha stabilito che in tema di licenziamenti per motivi disciplinari, il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore, tenendo anche conto che la ponderata e responsabile valutazione dei fatti da parte del datore di lavoro può e deve precedere la contestazione anche nell'interesse del prestatore di lavoro, che altrimenti sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza.

Seminario di specializzazione

Deflagranti pronunce in materia retributiva. Analisi e prospettive

Scopri di più